

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 15.993/7.305 DI REP.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"CENTRO STUDI GRIGNASCO"

Art. 1. - Denominazione.

Nel rispetto del codice civile e della Legge 388/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni si formalizza la costituzione dell'Associazione Culturale denominata "Centro Studi Grignasco", già di fatto attiva dal 1966. Il "Centro Studi Grignasco" è una libera Associazione, apartitica e apolitica, senza scopi di lucro regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - Sede.

In considerazione dello stretto rapporto di collaborazione intercorso tra l'Associazione ed il Comune sin dall'inizio dell'attività di fatto svolta dal "Centro Studi Grignasco", nonché in forza della prevalente attività di carattere culturale svolta dall'Associazione medesima, la sede legale dell'Associazione viene stabilita in Grignasco presso la Biblioteca comunale, in una stanza all'uopo adibita. Qualora per qualsiasi motivo la Biblioteca comunale dovesse cessare la propria attività, sarà compito del Consiglio Direttivo reperire una nuova sede, preferibilmente nel territorio del comune di Grignasco.

Art. 3. - Durata.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 4. - Scopi dell'Associazione.

L'Associazione ha finalità esclusivamente culturali, sociali ed umanitarie. Scopo dell'Associazione è:


- * la promozione e la diffusione della cultura, della musica e dell'arte senza nessun confine di carattere e gusto;
- * la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere;
- * proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate, solo ed esclusivamente, al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 5. - Attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà altresì ricevere donazioni e offerte. Per realizzare quanto sopra indicato, l'Associazione a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

- * l'organizzazione e la gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti conferenze, proiezioni di video e documenti, concerti, workshops ed altre iniziative culturali e formative;
- * l'organizzazione e la gestione di gruppi di studio e di ricerca oltre ai Gruppi di studi Geografici; Fotografici e Cinematografici Diaframma; Storico Artistici; Letterari e Linguistici; Musicali; Astrofili; Gruppo di studio della Lingua Dialettale che ad oggi



si è fatto carico dell'organizzazione dell'"Incontro Biennale di Poesia Dialettale", già ad oggi esistenti, potranno esserne creati altri su iniziativa del Consiglio Direttivo e previa approvazione dell'Assemblea;

* l'organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura; * promuovere iniziative di educazione permanente e di intrattenimento;

* coordinare attività di volontariato all'interno dell'Associazione nonché all'esterno della stessa;

* promuovere, organizzare e/o gestire iniziative di servizi educativi tra i quali, a mero titolo esemplificativo, si citano attività di stimolo alla lettura, attività in orario pre e post scolastico, centri estivi per l'intrattenimento di minori in età scolare, ecc.; attività culturali anche attraverso l'organizzazione di gite o viaggi, attività ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze degli associati, al fine anche di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali; tali attività, ove necessario, potranno essere promosse, organizzate e gestite anche attraverso la collaborazione con altri Enti o Associazioni;

* sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri Enti o Associazioni in Italia e all'estero iniziative intese a promuovere principi di solidarismo, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti, liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;

* organizzare e rappresentare manifestazioni culturali, e linguistiche, spettacoli teatrali, di danza, musicali, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, mostre d'arte e fotografia, di animazione e cinematografiche, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;

* diffondere ed editare riviste, opuscoli, prontuari, vademecum ed ogni pubblicazione connessa ed utile all'attività di diffusione della cultura, all'attività educativa e ricreativa;

* svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi;

* esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Assemblea.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 6. Associati.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a collaborare per il loro perseguimento. L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Sono soci ordinari i soggetti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci ordinari è illimitato. Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà indicare le proprie complete generalità. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della legge

675/96 e del Decreto legge 30 giugno 2006 n. 196, tutti i dati personali raccolti saranno oggetto di riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo consenso scritto dell'associato. Il diniego va motivato e potrà comportare il mancato godimento di alcuni servizi resi dall'Associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri entro i successivi 30 giorni dovrà esprimere la propria decisione previa audizione separata del richiedente e del Presidente dell'Associazione, o componente del Consiglio Direttivo dal medesimo delegato. La decisione del Collegio dei Probiviri sull'accoglimento o rigetto del reclamo è insindacabile e dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e al richiedente munita di succinta motivazione. Sono soci sostenitori i soggetti, gli Enti e le Istituzioni che attraverso donazioni di beni o offerte di somme di denaro intendono sostenere l'attività dell'Associazione. Sono soci onorari i soggetti, gli Enti e le Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante alla costituzione dell'Associazione e all'attività della stessa; hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale di iscrizione; la qualità di socio onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo e la decisione è insindacabile. Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati.

Art. 7. - Diritti e doveri degli Associati.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri all'interno dell'Associazione.

Tutti gli Associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione alla quale hanno aderito.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione e dai vari gruppi interni; a suggerire al Consiglio Direttivo l'organizzazione di nuove iniziative ed attività o la partecipazione ad iniziative od attività organizzate da altri Enti od Associazioni.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annuale nell'importo ed entro il termine che verranno annualmente stabiliti e proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Art. 8. - Recesso / Esclusione dell'Associato.

L'Associato cessa di far parte dell'Associazione per i seguenti motivi:

* Decesso;

* Dimissioni volontarie. L'associato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale sono state rassegnate le dimissioni.

* Esclusione: il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione dell'Associato in caso di inadempienza ai propri doveri o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa o qualora si renda moroso nel pagamento della quota sociale, senza motivo;

* Decadenza: l'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto, viene considerato decaduto.

In nessun caso gli Associati dimessi, esclusi o decaduti possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Inoltre in ogni caso di comportamento difforme alle norme dello Statuto o alle norme dell'eventuale regolamento interno che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed

applicare le sanzioni del richiamo e della diffida.

La decisione del Consiglio Direttivo in merito alle sanzioni del richiamo e della diffida è insindacabile.

Avverso l'esclusione potrà invece essere proposto reclamo nel termine di 30 giorni al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri entro i successivi 30 giorni dovrà esprimere la propria decisione previa audizione del socio interessato dal richiamo o dalla diffida e del Consiglio Direttivo, prima separatamente e poi congiuntamente. La decisione brevemente motivata dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e al socio e ed è insindacabile.

Art. 9. - Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: * quote versate dagli associati;

* contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi;

* iniziative promozionali;

* ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di iscrizione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. L'Assemblea delibera in merito all'utilizzazione delle elargizioni in denaro, delle donazioni e dei lasciti in armonia con le finalità statutarie.

Il consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione al proponente dell'investimento di un interesse o provvigione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10. - Anno finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; entrambi i bilanci devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla data della chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta annuale chiamata a deliberare la loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 11. - Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Revisori;
- 5) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 12. - Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è l'organo fondamentale e sovrano dell'Associazione; è momento di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'Assemblea

dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale o rendiconto economico e finanziario. Deve essere convocata inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando lo richiede almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea è validamente convocata quando ne sia data comunicazione agli associati mediante:

- * avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax o e-mail agli Associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e/o
- * avviso affisso in luogo ben visibile presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e/o
- * pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora e il luogo dove si tiene la riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- * elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- * propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- * approva il bilancio consuntivo annuale o rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- * approva l'importo della quota associativa di adesione;
- * ratifica le esclusioni degli Associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- * approva il programma annuale dell'Associazione;
- * revoca il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni associato può esprimere non più di tre voti due dei quali resi su delega scritta di altri associati.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti anche in seconda convocazione; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 degli Associati.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare ed essere eletti tutti gli Associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario; il presidente ha il compito di moderare l'Assemblea secondo l'ordine del giorno, di chiamare la stessa a discutere ed esprimere il proprio voto sui punti inseriti all'ordine del giorno; il segretario ha il compito di redigere il verbale della seduta; entrambi dovranno sottoscrivere il verbale finale. Il verbale viene trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 13. - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 9 membri tra i quali, in virtù dello stretto rapporto di collaborazione

intercorso tra l'Associazione ed il Comune sin dall'inizio dell'attività di fatto svolta dal "Centro Studi Grignasco", rientra di diritto il bibliotecario. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti alla prima convocazione utile dell'assemblea degli Associati. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto di rimborso spese effettuate per l'esercizio della propria funzione regolarmente documentate.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- d) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione, previa consultazione e confronto con i rappresentanti di ciascun gruppo attivo;
- e) ammettere nuovi associati;
- f) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;
- g) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- h) stabilire gli importi delle quote di iscrizione annuale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- i) deliberare in merito alle eventuali sanzioni da comminare ai soci in caso di mancata ottemperanza agli indirizzi statutari e alle norme di regolamento;
- l) escludere gli Associati salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere in luogo visibile all'interno della sede dell'Associazione.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Tali figure vengono elette dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione; la carica di Tesoriere, se ritenuto opportuno, può corrispondere alla figura del Presidente o del Segretario.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. - Il Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti. Può conferire ai membri del Consiglio Direttivo delega per la gestione di attività varie e per rappresentare l'Associazione in sua vece.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età.

Art. 15. - Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti dall'Assemblea tra i soci che non compongono il Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei sindaci revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei sindaci revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità; verifica il bilancio consuntivo, esprime il parere su quello preventivo e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Delle riunioni è redatto un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 16. - Collegio dei Provirvi.

Il Collegio dei Provirvi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; dura in carica tre anni, i suoi componenti vengono scelti dall'Assemblea tra i non soci e sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Provirvi elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Provirvi decide insindacabilmente entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione e su ogni altra questione che sorga a seguito di contrasto tra soci, o tra Consiglio Direttivo e soci che venga allo stesso sottoposta.

Delle riunioni il Collegio dei Provirvi redige un verbale da annotare su apposito libro.

Art. 17. Modifiche statutarie.

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi degli Associati dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi associativi, con la dottrina ed il regolamento interno e con la Legge Italiana. **Art. 18. - Scioglimento dell'Associazione.**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione della stessa.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto per l'intero ad Associazioni od Enti con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità operanti sul territorio.

Art. 19. - Disposizioni finali.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

All'originale firmato:

Katia Bui

CRISTINA BERTONCELLI notaio

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia conforme all'originale costituita da n° 4 fogli che si rilascia per gli usi di Legge.

Borgomanero, Via Monte Grappa n. 3, li 20 maggio 2014



Cristina Bertone notaio